# CAMERA DEI DEPUTATI N. 745-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

## (DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE **FERRANDI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 28 luglio 1949* (*Stampato n. 441*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SARAGAT).

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° agosto 1949***

—

## Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri

***Presentata alla Presidenza il 13 maggio 1950***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 573, estendeva, in via temporanea, per un biennio, anche alle navi o carati di navi, in costruzione o già costruite ma non ancora nazionalizzate, le disposizioni degli articoli 156 e 1184 del Codice di navigazione. Pertanto anche navi o carati di navi in costruzione o già costruite e non nazionalizzate, venivano sottoposte al regime di autorizzazione, in caso di alienazione a stranieri, pena sanzioni penali per i trasgressori.

Con disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro della marina mercantile, al Senato della Repubblica, si proponeva che le disposizioni temporanee previste dal decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 573, e cioè le sopradette estensioni del regime di autorizzazione per la vendita di navi agli stranieri, venisse prorogata nella sua efficacia per un altro quinquennio. Il Senato, nella sua seduta del 28 luglio 1949, approvava il disegno di legge che ora è stato portato alla Camera dei Deputati.

La vostra Commissione ha ritenuto alla unanimità di aderire al voto del Senato e ora vi propone di votare l'articolo unico del disegno di legge.

Le ragioni che nel 1946 fecero emanare la citata norma temporanea sussistono tutt'ora; anche oggi, cioè, è necessario estendere il regime di autorizzazione in discorso anche alle navi e ai carati di navi non ancora nazionalizzate, se si vuole efficacemente difendere il patrimonio navale nazionale nella situazione che è stata creata dalla guerra e tutt'ora perdura. L'esperienza ha dimostrato che la legge temporanea sottoposta al vostro voto deve essere tenuta in vigore almeno per un periodo di cinque anni.

FERRANDI, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società o di enti nazionali.

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*